

Fondazione ONAOSI
Prot.Uscita N. 7486/20 del 22/04/2020
ARC-UFF.CONTRIB.OBB.E VOL.

Ai Direttori Generali, Rappresentanti Legali,
Responsabili

- Delle PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

LORO SEDI

OGGETTO: Legge 7 luglio 1901, n. 306 e successive modifiche ed integrazioni. Contribuzione obbligatoria all'ONAOSI. Accertamento, riscossione e versamento delle somme dovute. Circolare informativa 2020.

Premessa. L'ONAOSI e la natura pubblica del fine previdenziale ed assistenziale.

L'ONAOSI è un Ente gestore di una forma di previdenza obbligatoria integrativa del sistema di previdenza generale, che su base mutualistica, eroga prestazioni economiche in favore degli orfani dei Sanitari (medici chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti) e, in particolari circostanze, dei figli di tali Sanitari, nonché, ai sensi del D.L. 1° ottobre 2007, n.159, convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 222, verso "*i contribuenti in condizioni di vulnerabilità*". Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, l'Ente (insieme anche ad ENPAM, ENPAV ed ENPAF, Cassa degli Avvocati, Cassa dei Notai, Cassa degli Ingegneri, ecc.) si è trasformato da Ente pubblico in Fondazione privata.

In proposito, va rammentato che la privatizzazione ha avuto e ha incidenza esclusivamente sugli strumenti gestionali, mentre rimane del tutto inalterata la natura pubblica delle finalità previdenziali ed assistenziali e l'evidenza pubblicistica dell'attività svolta.

Infatti, l'attrazione dell'ONAOSI nella sfera privatistica operata dal D. Lgs. 509/1994, riguarda il regime della personalità giuridica, ma lascia ferma l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione (art. 1 d.lgs. cit.); la natura di pubblico servizio, in coerenza con l'art. 38 Cost., dell'attività da essa svolta (art. 2); il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale (art. 3, per il cui comma 2 tutte le deliberazioni in materia di contributi e di prestazioni, per essere efficaci, devono ottenere l'approvazione dei Ministeri Vigilanti), e fa permanere il controllo della Corte dei Conti sulla gestione per assicurarne la legalità e l'efficacia (art. 3).

Quanto sopra, tra l'altro, trova conferma nella univoca e consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale (ad esempio sentenze n. 248/1997 e n. 214/1999), nonché, ancora recentemente, del Consiglio di Stato (sezione sesta, sentenza 30 ottobre 2012), a cui si rimanda. Va ricordato inoltre che il rapporto previdenziale relativo al contributo ONAOSI intercorre tra la pubblica amministrazione datrice di lavoro del sanitario e il sanitario dipendente. Ad essa spetta, infatti, di determinare il contributo dovuto in base ai criteri indicati dall'ONAOSI, di incassarlo per ritenuta sulla retribuzione e di trasmetterlo all'ONAOSI.

L'obbligo di trasmettere i contributi trattenuti sulle retribuzioni costituisce una obbligazione ex lege e non una obbligazione previdenziale; pertanto i datori di lavoro sono responsabili nei confronti dell'ONAOSI della corretta applicazione della legge nella compilazione degli schemi tecnici (o elenchi), nella liquidazione del contributo e nel versamento delle somme ritenute alle scadenze di legge.

Tutela previdenziale ed assistenziale dei Sanitari. Regolarità e correttezza nell'accertamento, riscossione e versamento da parte degli Enti.

Tanto premesso, deve richiamarsi l'attenzione sul corretto e regolare assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi di accertamento, riscossione e versamento all'ONAOSI dei contributi dovuti.

Appare evidente, che, solo ove ciò venga posto in essere da parte degli enti in indirizzo, può essere assicurata la piena ed effettiva realizzazione dei diritti di tutela previdenziale ed assistenziale che l'ordinamento attribuisce ai Sanitari che prestino servizio alle dipendenze degli enti medesimi.

A riguardo, nell'esercizio delle potestà di vigilanza di cui all'art. 3, del più volte menzionato D. Lgs. 509/1994, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sollecitano l'ONAOSI al tempestivo e costante monitoraggio e, ove necessario, nell'ambito del potere di riscossione attribuito dalla legge e dall'art. 8, comma 2, del Regolamento della Contribuzione, ad agire nei confronti degli enti morosi per il recupero coattivo dei crediti contributivi. Va evidenziato a tale riguardo che, su richiesta, gli enti forniscono ogni informazione rilevante ai fini dell'esercizio della vigilanza contributiva e del perseguimento delle finalità istituzionali dell'ONAOSI.

Gli obblighi derivanti dalla legge e dal regolamento sono assolti mediante sistemi automatizzati ed informatizzati, in base alle istruzioni fornite dall'ONAOSI.

Si segnala, infine, che nella sezione "*Normativa di riferimento*" vengono riepilogate le disposizioni salienti, mentre, in sede applicativa, si evidenzia l'assoluta importanza di attenersi, tra l'altro, alle "*Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)*", alla cui integrale consultazione ed applicazione si rimanda.

Circolare EP - n. 8/2020: NOVITA':

Ferme restando le disposizioni legislative, regolamentari ed attuative a cui si rimanda integralmente, si forniscono di seguito alcune anticipazioni, indicazioni, aggiornamenti e chiarimenti anche alla luce di quesiti pervenuti all'ONAOSI.

- **AREA RISERVATA AGLI ENTI PUBBLICI**

Dal 1 Gennaio 2020 è attiva l'Area riservata agli Enti Pubblici sostituiti d'imposta, raggiungibile anche tramite il sito ufficiale della Fondazione, che permette sia agli Enti Pubblici che alla Fondazione ONAOSI di accedere ad essa, previa registrazione, utilizzando qualunque dispositivo con connessione internet (anche mobile) dotato di un semplice browser.

Gli Enti Pubblici pertanto, in sostituzione dell'attuale procedura di trasmissione delle denunce tecniche semestrali tramite posta elettronica, provvedono a tale adempimento attraverso l'Area Riservata. Si rimanda per i dettagli alle "*Istruzioni per accesso all'area riservata e compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)*".

- **MOD. 1 (TRASMISSIONE ABOLITA)**

La trasmissione delle denunce tecniche semestrali attraverso l'Area Riservata certifica l'avvenuto adempimento da parte dell'Ente pertanto il Mod.1 non deve essere trasmesso.

- **COMPILAZIONE DENUNCIA SEMESTRALE – NUOVO MODELLO FILE TECNICO**

Il nuovo modello di schema tecnico, scaricabile dall'Area Riservata ovvero dal sito ufficiale della Fondazione, prevede all'interno del foglio "Riferimenti anagrafici", n.2 ulteriori colonne da compilare con gli indirizzi PEC e PEO Aziendale dei Sanitari. Tale integrazione consente di eliminare la trasmissione della mailing list.

Il foglio “Riferimenti anagrafici” dello schema tecnico dovrà essere **SEMPRE** compilato con tutti i dati specificati relativi ai Sanitari presenti nel foglio “Contribuzione” ai sensi dell’art. 3 comma 2 del vigente Regolamento della Contribuzione.

• **MAILING LIST – DATI INTEGRATI NELLA DENUNCIA SEMESTRALE – FILE TECNICO**

Il nuovo schema tecnico integra nel foglio riferimenti anagrafici n.2 colonne riferite agli indirizzi PEC e PEO Aziendale dei Sanitari pertanto la mailing List non deve essere più trasmessa.

Modalità di Invio della denuncia semestrale

Schema tecnico Excel 2020 (denuncia semestrale) - NUOVO MODELLO - Trasmettere il file attraverso l’Area Riservata. Il file deve essere ***esclusivamente*** in formato excel. **NON SONO ACCETTATI FILE DI ALTRO FORMATO (ex pdf/tif/ods etc.)**.

Si rimanda per i dettagli alle “Istruzioni per accesso all’Area Riservata e compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)”.

A) Normativa di riferimento

L’art. 2, comma 2, lett. e), L. 7 luglio 1901, n. 306, e successive modifiche ed integrazioni, prevede l’obbligo di contribuzione all’ONAOSI per i Sanitari iscritti ai rispettivi Ordini professionali italiani dei medici chirurghi e odontoiatri, medici veterinari e farmacisti alle dipendenze degli enti in indirizzo.

In base all’art. 3, L. 31 gennaio 1949, n. 21, richiamato dall’art. 3, comma, 1 del regolamento della contribuzione ONAOSI, la riscossione dei contributi obbligatori viene effettuata, mensilmente, mediante ritenuta diretta sugli emolumenti percepiti dai soggetti obbligati, secondo le istruzioni dell’ONAOSI.

L’art. 5, comma 4, del vigente Statuto ONAOSI stabilisce che i contribuenti obbligatori e volontari sono tenuti al versamento dei contributi nella misura e con le modalità deliberate dal Comitato di Indirizzo con regolamenti soggetti ad approvazione dei Ministeri Vigilanti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, D. Lgs. 509/1994 e successive modifiche e integrazioni.

Per i contribuenti obbligatori l’entità del contributo è rapportata, per ciascun interessato, ad una percentuale della retribuzione di base (***calcolata su tredici mensilità***) ed all’anzianità di servizio nei termini previsti dalla normativa regolamentare ed attuativa.

La riscossione dei contributi è effettuata con le modalità di cui al regolamento della contribuzione, salva la facoltà della Fondazione di stabilire per gli enti specifiche modalità di adempimento e di stabilire, in ogni caso, forme ulteriori di riscossione in conformità allo Statuto ed alla normativa vigente.

B) Enti, istituzioni ed organismi tenuti ad applicare la normativa sulla contribuzione obbligatoria ONAOSI

In prima istanza, ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42/2007, richiamata dall’art. 6, comma 9, del regolamento della contribuzione, sono tenuti ad applicare la normativa ONAOSI tutti gli enti elencati nell’art.1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 e, precisamente:

- 1) *tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative*
- 2) *le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni*
- 3) *le istituzioni universitarie*
- 4) *gli Istituti autonomi case popolari*

- 5) *le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni*
- 6) *tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali*
- 7) *le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale*
- 8) *l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)*
- 9) *le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*
- 10) *CONI (Fino alla revisione organica della disciplina di settore).*

Inoltre sono tenuti ad applicare le norme sul prelievo del contributo ONAOSI tutti gli enti pubblici economici e gli enti privati i quali, in base ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza, siano equiparabili ad una pubblica amministrazione, come, ad esempio, le Aziende Speciali comunali che gestiscono le farmacie del servizio pubblico locale.

C) Il rapporto di dipendenza e l'iscrizione all'Ordine Professionale del Sanitario

Con le puntualizzazioni esplicitate nella sezione B, gli enti, le istituzioni e gli organismi tenuti ad applicare la normativa sulla contribuzione obbligatoria ONAOSI nell'assolvimento delle funzioni attribuite dalla normativa, procedono all'accertamento dell'esistenza di rapporti di dipendenza con Sanitari che risultino iscritti ai rispettivi Ordini Provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri, dei farmacisti e dei medici veterinari.

D) Esoneri contributivi: vigenti disposizioni regolamentari.

Secondo l'art. 6, comma 10, del vigente Regolamento della Contribuzione, approvato espressamente dai Ministeri Vigilanti in data 4/09/2019 *“sono esonerati dall'obbligo del versamento dei contributi i Sanitari cessati dal servizio per inabilità totale permanente riconosciuta ai sensi delle leggi vigenti in materia. L'esonero contributivo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del riconoscimento dell'invalidità e non costituisce, in assenza degli ulteriori requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, diritto all'ammissione alle prestazioni”*.

E) Base imponibile e misura del contributo

Il contributo dovuto all'ONAOSI dai Sanitari è stabilito con delibera Consiglio di Amministrazione n. 42/2007 in vigore dal 1 gennaio 2008 (approvazione ministeriale del 16 luglio 2008) nelle seguenti misure:

- a) lo **0,34%** della **retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, inferiore o uguale a 5 anni.**

L'assoggettamento al contributo obbligatorio nella misura dello 0,34% è applicabile esclusivamente ai Sanitari in possesso della predetta anzianità complessiva di servizio presso uno o più enti in indirizzo.

- b) lo **0,38%** della **retribuzione tabellare annua lorda per i Sanitari in possesso di anzianità complessiva di servizio, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di contribuzione, superiore a 5 anni.**

Per “retribuzione tabellare annua lorda” deve intendersi lo stipendio tabellare annuo lordo - comprensivo di tredicesima mensilità ed escluse l'indennità di posizione e la retribuzione di risultato - fissato per i dirigenti farmacisti, medici, odontoiatri e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale dal CCNL. **Per i Sanitari il cui rapporto di lavoro è regolato da altri CC.CC.NN.LL., da accordi collettivi nazionali o non è contrattualizzato, il contributo obbligatorio non può**

comunque superare, in valore assoluto, quello della relativa dirigenza del SSN (cfr art. 6 comma 4 del Regolamento della Contribuzione in vigore dal 6 agosto 2012).

Si invitano pertanto gli enti configurati nella fattispecie sopra descritta ad attenersi scrupolosamente alle suddette disposizioni regolamentari.

Si rimanda per i dettagli alle *Istruzioni per accesso all'Area Riservata e compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)*".

F) Imponibilità dell'Indennità di Vacanza Contrattuale – Rinnovo CCNL Comparto Sanità (Triennio 2016 - 2018)

Si ricorda che gli enti riscossori hanno l'obbligo di includere l'IVC nelle somme da assoggettare a contribuzione ONAOSI e ad operare - negli adempimenti relativi al semestre di competenza e, in ogni caso, non oltre la scadenza del I° semestre 2020 (15.06.2020) - il recupero delle differenze dovute effettuando la denuncia e il versamento all'ONAOSI con le modalità e le specifiche riportate nelle *"Istruzioni per accesso all'Area Riservata e compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)"*.

Va pertanto tenuto in considerazione quanto segue:

- L'Articolo 1 comma 440 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) prevede che, nelle more della definizione dei contratti collettivi di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, si dia luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella seguente misura mensile percentuale rispetto agli stipendi tabellari:
 - dal 1° aprile al 30 giugno 2019 0,42%
 - dal 1° luglio 2019 0,7%

- L'art. 85 del CCNL dell'Area Sanità – Triennio 2016 – 2018 firmato in data 19 dicembre 2019 prevede:
 - **comma 1**
Lo stipendio tabellare annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità, dalle date sotto indicate, è incrementato dei seguenti importi mensili lordi da corrispondersi per 13 mensilità:
 - dal 1 gennaio 2016 di € 19,70;
 - rideterminato dal 1 gennaio 2017 in 59,80;
 - rideterminato dal 1 gennaio 2018 in 125,00.

 - **comma 3**
a decorrere dall'1 gennaio 2020 lo stipendio tabellare annuo lordo dei dirigenti, comprensivo di tredicesima mensilità è rideterminato in € 45.260,77.

Si riporta, a titolo esemplificativo, un sintetico schema riepilogativo delle ritenute annue Onaosi riferite al comparto del SSN relativamente al periodo 2016-2020 ricalcolate sulla base degli incrementi tabellari e dell'Indennità di Vacanza Contrattuale sopra specificati.

Prospetto 1 – Servizio Sanitario Nazionale (SSN) - Ritenuta ONAOSI 2016 - 2018

Incremento Tabellare Annuo (CCNL 2016-2018)			Soglia massima Ritenuta Annuale Onaosi (compresa 13° mensilità)	
Tabellare Annuo	Anno	Importo	Ritenuta per Sanitari con anzianità complessiva di servizio superiore a 5 anni (Fascia contributiva 0,38%)	Ritenuta per Sanitari con anzianità complessiva di servizio inferiore a 5 anni (Fascia contributiva 0,34%)
43.625,63	2016	256,10	€ 166,66	€ 149,11
43.625,63	2017	777,40	€ 168,74	€ 150,93
43.625,63	2018	1.625,00	€ 171,99	€ 153,79

Prospetto 2 – Servizio Sanitario Nazionale (SSN) - Ritenuta ONAOSI 2019 (Include IVC 2019 e incremento tabellare)

Incremento Tabellare Annuo (CCNL 2016-2018)		Soglia massima Ritenuta Annuale Onaosi (compresa 13° mensilità)	
Tabellare Annuo (+ IVC 2019)	Importo	Ritenuta per Sanitari con anzianità complessiva di servizio superiore a 5 anni (Fascia contributiva 0,38%)	Ritenuta per Sanitari con anzianità complessiva di servizio inferiore a 5 anni (Fascia contributiva 0,34%)
43.830,84	1.625,00	€172,73	€ 154,55

Prospetto 3 – Servizio Sanitario Nazionale (SSN) - Ritenuta ONAOSI 2020

Tabellare annuo lordo (Triennio 2016 - 2018)	IVC 2019	Ritenuta per Sanitari con anzianità complessiva di servizio superiore a 5 anni (Fascia contributiva 0,38%)	Ritenuta per Sanitari con anzianità complessiva di servizio inferiore a 5 anni (Fascia contributiva 0,34%)
€ 45.260,77	316,81	€ 173,16 (13,32*13)	€ 154,96 (11,92*13)

Si ricorda a tutti gli Enti i cui dipendenti hanno un rapporto di lavoro regolato da un CCNL diverso da quello del comparto Sanità o non è contrattualizzato, che le quote sopra riportate sono da considerare esclusivamente quali riferimento delle soglie massime di contribuzione da applicare ai propri amministrati (cfr art. 6 comma 4 del Regolamento della Contribuzione in vigore dal 6 agosto 2012).

G) Comando, distacco, aspettativa e similari

In base all'art. 3, comma 5, del Regolamento della contribuzione, l'accertamento, la riscossione e il versamento dei contributi dovuti, compresa la compilazione e l'invio della denuncia semestrale (schema tecnico), e in generale gli adempimenti connessi, *“sono a carico dell'ente che eroga effettivamente la retribuzione e/o il compenso, anche nella fattispecie di Sanitari posti in posizione di comando, di distacco, aspettativa o similari”*.

Gli enti – anche nel caso di comando, distacco, aspettativa e similari senza assegni - devono comunque segnalare, in sede di denuncia semestrale (schema tecnico), le suddette fattispecie, attenendosi a quanto espressamente richiamato nelle relative *“Istruzioni per la compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)”*.

H) Aspettativa per incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo

Con riferimento all'incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo presso uno degli enti di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001, nulla osta a che, in fase applicativa, agli adempimenti di cui al citato art. 3, comma 5 del regolamento della contribuzione possano provvedere, previa intesa, l'ente di appartenenza ovvero l'ente presso cui viene svolto l'incarico.

Resta fermo che al fine della continuità e regolarità della posizione contributiva:

- I. nel caso in cui – a seguito di intesa tra gli enti interessati - a versare all'ONAOSI le somme dovute sia l'ente di appartenenza, quest'ultimo **non deve** segnalare nella denuncia semestrale (schema tecnico) l'inizio dell'aspettativa per l'incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo;
- II. nel caso in cui – a seguito di intesa tra gli enti interessati - a versare all'ONAOSI le somme dovute sia l'ente presso il quale il Sanitario svolge l'incarico di Direttore Generale, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo, in sede di denuncia semestrale (schema tecnico) l'ente di appartenenza **deve** segnalare l'inizio della relativa aspettativa, mentre l'ente presso cui viene svolto l'incarico **deve** segnalare l'inizio dell'incarico stesso.
Per i casi di cui sopra, al fine della corretta compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico), si rimanda a quanto previsto specificamente nelle *“Istruzioni di compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)”*.

I) Invio della denuncia semestrale (schema tecnico) e versamento dei contributi dovuti all'ONAOSI – Scadenza e modalità

- I. In base al Regolamento della Contribuzione, gli enti compilano l'elenco dei Sanitari assoggettati a trattenuta contributiva nel semestre di competenza (1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre), come da indicazioni in merito evidenziate nelle *“Istruzioni per accesso all'area riservata e compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)”*, cui si rimanda.

Si ricorda a tutti gli enti che si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie – sistema NoiPA – che la totale responsabilità dei succitati adempimenti (trasmissione denuncia semestrale – schema tecnico) resta in capo all'ente sostituto d'imposta il quale dispone di ogni mezzo per poter dare piena ottemperanza al contenuto delle direttive in

questione, limitandosi la Direzione MEF ad effettuare centralmente il versamento contributivo e la conseguente rendicontazione.

Gli enti, entro 15 giorni dalla scadenza semestrale di competenza, quindi, rispettivamente

ENTRO IL 15 LUGLIO 2020 (per il semestre gennaio-giugno 2020)

ENTRO IL 15 GENNAIO 2021 (per il semestre luglio-dicembre 2020)

devono provvedere:

- II. all'INVIO della denuncia semestrale (schema tecnico) **esclusivamente in formato excel** **tramite l'Area Riservata agli Enti raggiungibile dal sito Onaosi al seguente link:** <https://enti.onaosi.it/arEnti/login.jsp>
- III. al **VERSAMENTO dei contributi riscossi** e riportati nella denuncia semestrale (schema tecnico). **Il versamento deve essere effettuato diviso e distinto per semestre di competenza, con relativa causale.**

Nella causale di ciascun versamento è indispensabile indicare **sempre e chiaramente:**

1. **Codice ente (codice anagrafico attribuito dall'ONAOSI) e relativa denominazione;**
2. **Semestre di riferimento del versamento (ad esempio: I sem. 2020, II sem. 2020 etc).**

Il versamento va effettuato utilizzando **preferibilmente** le seguenti **coordinate IBAN:**

C/C bancario c/o Banca Monte dei Paschi di Siena SpA – Via XX Settembre, 77 Perugia						
IBAN (coordinate bancarie internazionali)	PAESE	CIN EUR	CIN	ABI	CAB	N° CONTO
	IT	11	G	01030	03000	000003805884
INTESTAZIONE	"FONDAZIONE ONAOSI 06124 PERUGIA"					

In alternativa è possibile utilizzare il conto corrente postale n. 10598068 con il seguente IBAN:

PAESE	CHECK	CIN – IT	ABI	C.A.B.	CONTO
IT	16	T	07601	03000	000010598068

intestato a: ***"FONDAZIONE ONAOSI GESTIONE ENTRATE CONTRIBUTIVE PERUGIA"***,

NOTA BENE - L'importo versato deve sempre corrispondere a quello indicato nel foglio di lavoro *"Riferimenti Versamento"* della denuncia semestrale (schema tecnico) ed è rappresentato dalle somme dovute per il semestre di riferimento (competenza) al netto di eventuali conguagli a credito e comprensivi di eventuali conguagli a debito relativi a periodi/semestri precedenti. Non sono ammesse decurtazioni per commissioni bancarie: quelle eventualmente operate resteranno a debito dell'ente versante, determinando irregolarità contributiva.

L) Sanzioni e vigilanza

Come è noto, l'ordinamento sancisce la tutela penale, amministrativa e civile per le violazioni in materia prevido-assistenziale, cui si rimanda.

In base all'art. 8, comma 2, del Regolamento della contribuzione i contributi obbligatori dovuti e non versati possono essere riscossi mediante il concessionario della riscossione, con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall'ordinamento.

M) Informativa da fornire ai Sanitari dipendenti ai fini della posizione soggettiva di iscritto e contribuente ONAOSI

Le finalità di garanzia dei diritti spettanti ai Sanitari dipendenti comportano che questi ultimi ricevano, capillarmente e tempestivamente, quante più informazioni e/o notizie circa eventi che possano determinare – a titolo esemplificativo e non esaustivo - l'acquisizione, la modificazione o, addirittura, la perdita dei diritti stessi.

In tal senso, atteso l'imprescindibile e fondamentale ruolo formale e sostanziale assegnato dall'ordinamento, gli enti in indirizzo procedono a dare informativa sulla normativa ONAOSI, attraverso mezzi idonei, ai Sanitari dipendenti in servizio, con particolare rilievo a quanto di seguito evidenziato:

- ai sensi dell'art. 3, comma 10, del Regolamento della Contribuzione (fermo restando quanto previsto alla precedente sezione H), il contribuente obbligatorio posto in aspettativa senza assegni è tenuto a versare la quota annuale prevista con modalità, entità e scadenze stabilite dal Consiglio di Amministrazione;
 - ai sensi dell'art. 5, comma 8, del vigente Statuto, i Sanitari contribuenti obbligatori, che cessino da tale regime di contribuzione, per mantenere la continuità e regolarità della posizione Onaosi, possono iscriversi come contribuenti volontari entro 2 (due) anni dalla cessazione. Trascorso inutilmente tale termine, la domanda di iscrizione volontaria all'ONAOSI non è accoglibile.
- **N) Supporto e recapiti utili**

E' possibile consultare e scaricare la documentazione dal sito www.onaosi.it
(Contribuzione-Sezione Enti-Circolare ed Istruzioni Adempimenti).

email ordinaria: enti@onaosi.it - email certificata: enti@pec.onaosi.it


Telefono: **0755869217 – 0755869251 - 0755869279**

Fax: **0755013815**

Allegati:

- 1) Istruzioni per Accesso all'Area Riservata e compilazione della denuncia semestrale (schema tecnico)
- 2) Denuncia semestrale (schema tecnico)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mario Carena)



Funzionario istruttore:
f.to Cinzia Ammirato

Responsabile Ufficio Contribuzione Obbligatoria
e Volontaria
f.to Cinzia Scoscia

Responsabile Area Ricavi e Contribuzione
f.to dott. Giuseppe Nardi